

Il parere del presidente dei legali amministrativisti sul crollo del 14 agosto. Oltre l'inchiesta è necessario tutelare subito l'interesse pubblico

## «Sulla tragedia di Genova governo e pm devono lavorare parallelamente»

**Umberto Fantigrossi\***

■ Il dibattito di questi giorni sul procedimento avviato dal Governo sul crollo del ponte che ipotizza la revoca della concessione pare polarizzato tra due posizioni. La prima favorevole al massimo livello della reazione di fronte ad un evento catastrofico che oggettivamente ha riguardato l'ambito di attività demandato al concessionario. La seconda più propensa ad escludere che si possano imputare a quest'ultimo conseguenze immediatamente sanzionatorie prima di un rigoroso accertamento delle cause del crollo e delle relative responsabilità. Alcuni di coloro che sostengono quest'ultima posizione ag-

giungono che questo accertamento non può che essere di competenza della magistratura: il che comporta rinviare ogni decisione all'esito dei processi. Ha colto nel segno il Presidente del Consiglio, quando ha detto che il Governo non può attendere i tempi della Giustizia. Indicazione che richiama il corretto confine tra la questione delle responsabilità sul fatto storico specifico («il passato») e la verifica immediata di quale sia il miglior modo di soddisfare l'interesse pubblico e tutelare l'utenza autostradale in capo all'attuale gestore. Posta in questi termini la questione non sembra poter essere risolta in termini privatistici, richiamando il regime della convenzione o le norme del

codice degli appalti. Quando si affida un servizio pubblico a monte della convenzione si pone l'atto amministrativo, necessariamente unilaterale, che individua in una specifica impresa il soggetto idoneo a svolgere al meglio, nell'interesse in primo luogo dell'utenza, l'attività oggetto del servizio. Si tratta di una scelta espressione di ampia discrezionalità amministrativa e che connota il rapporto in termini fiduciari e che viene quindi effettuata, come si dice, rebus sic stantibus. La decadenza della concessione si può quindi giustificare in primo luogo quando vi siano elementi chiari ed obiettivamente idonei a fare venire meno tale fiducia in una mutata si-

tuazione. Questo potere, massima espressione dell'amministrare (e non del giudicare) non è certamente completamente libero, dovendosi a sua volta esercitare nel rispetto dei principi del giusto procedimento ed essendo soggetto alla successiva eventuale verifica in sede di giurisdizione del giudice amministrativo, il quale però incontra i noti limiti di un sindacato di mera legittimità non potendosi sostituire all'amministrazione, quindi in questo caso al Governo, nel valutare nel merito la scelta di sostituire il gestore. Va da sé che quando si dichiara la decadenza del concessionario non vi sia spazio per alcun indennizzo.

**\*Presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti**

